
Determinazione Amministratore Delegato

Provvedimento in autotutela in rif. Legge 241/90 - Proroga dei rapporti somministrazione lavoro a tempo determinato.

Premesso

che in data 10/02/2017, la Volsca Ambiente e Servizi SpA ha pubblicato una procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato;

che in data 21/04/2017 si sono conclusi i lavori della commissione di gara;

che in data 04/05/2017, la procedura è stata aggiudicata in via definitiva alla Synergie Italia SpA;

che, pertanto, la Volsca Ambiente e Servizi SpA doveva procedere alla sottoscrizione del nuovo contratto del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato in vista dell'imminente scadenza contrattuale del rapporto in essere con la Tempor SpA, fissata per il 14/06/2017;

che in data 31/05/2017, è stato notificato Ricorso al TAR Lazio, con domanda cautelare, mediante il quale la Tempor SpA richiedeva l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva previa sospensione e dichiarazione di inefficacia della stessa e di disporre l'aggiudicazione della gara e del contratto d'appalto in proprio favore;

che non potendo stipulare il contratto oggetto di gara, nelle more dell'emissione del provvedimento di merito da parte del TAR- così come riportato nell' articolo 32 del Codice dei Contratti- in data 05/06/2017, in autotutela, è stato prorogato il contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato sottoscritto con la Tempor SpA, in scadenza il 14/06/2017, agli stessi patti e condizioni, fino al 14/07/2017, o almeno fino alla notifica del provvedimento da parte del TAR Lazio, poiché l'oggetto di gara è servizio essenziale che non può essere sospeso;

che in data 10/07/2017 si è svolta l'udienza di merito;

che con determina del 12/07/2017, in attesa della sentenza, è stato dato mandato alla Direzione del Personale di procedere a prorogare prudenzialmente, agli stessi patti e condizioni, il contratto con la TEMPOR SPA entro e non oltre il 31/07/2017, data presunta entro la quale sarebbe stata notificata la sentenza di merito da parte del TAR LAZIO, al fine, anche, di poter espletare tutte le procedure amministrative previste;

che con nota del 31/07/2017, il legale della Volsca Ambiente e Servizi SpA, Avv. Lavitola, comunicava che la sentenza definitiva non era stata ancora emessa da parte dal TAR, pertanto si predisponendo determina, parte integrante del presente atto, dando mandato agli uffici preposti di prorogare il servizio oggetto di gara a favore della TEMPOR SPA, agli stessi patti e condizioni entro e non oltre il 31/08/2017, data entro la quale sarebbe stata notificata la sentenza di merito

da parte del TAR LAZIO, al fine, anche, di poter espletare tutte le procedure amministrative previste ;

che pertanto in data 31/07/2017 la Direzione del Personale inviava alla TEMPOR SPA la suddetta proroga;

che nella stessa giornata del 31/07/2017 , è stata emessa Sentenza del TAR , la quale annullava l'aggiudicazione disposta a favore della Synergie SpA del 04/05/2017 e gli atti a essa presupposti, precipuamente concernenti la verifica di anomalia, *“ risultando evidente la necessità che l'iter procedimentale riprenda dal momento della fase di valutazione dell'anomalia dell'offerta economica della controinteressata, con successiva assunzione di nuove determinazioni da parte della Commissione di gara”*;

che, fermo restante la proroga, agli stessi patti e condizioni, del contratto con la TEMPOR SPA al 31/08/2017, l'Amministratore Delegato con Determina del 31/07/2017 specificava che la stessa trovava motivazione da quanto riportato nella Sentenza sopra indicata, nelle more dell'espletamento dell'iter procedimentale ivi disposto ;

che, pertanto, dava mandato alla Direzione del Personale di comunicare alla TEMPOR SPA la diversa motivazione intrinseca alla proroga;

che l'Amministratore Delegato, con Determina del 01/08/2017, annullava l'aggiudicazione definitiva a favore della Synergie SpA e contestualmente dava mandato al RUP di riprendere l'iter procedimentale dal momento della fase di valutazione dell'anomalia dell'offerta economica della Synergie stessa, con successiva assunzione di nuove determinazioni da parte della Commissione di gara, così come disposto dalla succitata sentenza;

che, a seguito della convocazione inviata dal Rup in data 01/08/2017, il giorno 04/08/2017, il Rup stesso e la Commissione di gara prendevano atto della Sentenza del Tar e fissavano la data per la prima seduta relativa alla valutazione dell'anomalia dell'offerta prodotta dalla Synergie, per il giorno 11/09/2017;

che pertanto con determina del 29/08/2017, al fine di poter espletare tutte le procedure amministrative previste dalla Sentenza, l'Amministratore delegato dava mandato di prorogare il contratto con la TEMPOR SPA al 30/09/2017;

che nella seduta del 11/09/2017 , il Rup e la Commissione stabilivano di richiedere alla Synergie ulteriori chiarimenti ;

che con seduta del 19/09/2017, dopo un'attenta analisi dei chiarimenti inviati dalla Synergie SpA, il Rup e la Commissione decidevano di convocare l'offerente per un'audizione diretta il giorno 26/09/2017, al fine di acquisire ulteriori precisazioni necessarie alla valutazione finale dell'offerta prodotta;

che, preso atto che alla data di scadenza della proroga fissata il giorno 30/09/2017, il procedimento amministrativo non poteva essere concluso;

che, ai fini del proseguimento del servizio pubblico essenziale, con determina del 25/09/2017 l'Amministratore delegato dava mandato di prorogare il contratto con la TEMPOR SPA al 31/10/2017, nelle more dell'espletamento dell'iter procedimentale intrapreso;

che giusto verbale del 26/09/2017, il Rup e la Commissione procedevano all'audizione diretta del Dott. Mirko Ariu in rappresentanza della ditta Synergie SpA , al fine acquisire precisazioni necessarie alla valutazione finale dell'offerta ;

che giusto verbale del 27/09/2017, il Rup e la Commissione rilevavano la congruità dell'offerta stessa;

che in data 28/09/2017, in seduta pubblica il RUP e la Commissione di gara davano conto dell'esito delle valutazioni sull'offerta anomala, così come dai verbali succitati, in presenza dei rappresentanti delle ditte partecipanti alla procedura;

che, pertanto, giusto verbale del 28/09/2017, il RUP e la Commissione a seguito delle giustificazioni e degli ulteriori chiarimenti prodotti dalla Synergie nonché a seguito dell'audizione diretta dell'impresa, ritenevano non anomala l'offerta economica della Synergie e confermavano la graduatoria stilata nel verbale del 03/04/2017;

che con relazione del 28/09/2017 RUP formalizzava la propria proposta di aggiudicazione a favore della ditta Synergie SpA ex art. 33 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 per l'appalto di cui in oggetto;

che, presa in esame la Relazione del RUP del 28/09/2017 ed i verbali ad essa allegati, l'Amministratore Delegato determinava di aggiudicare - in via definitiva- il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della Volsca Ambiente e Servizi SpA, alla Synergie Italia SpA, con atto del 29/09/2017 e autorizzava alla stipulazione del contratto con la citata ditta, nei tempi previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;

che in data 23/10/2017 è stato notificato Ricorso al TAR Lazio, con domanda cautelare, mediante il quale la Tempor SpA richiedeva l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva previa sospensione e dichiarazione di inefficacia della stessa e di disporre l'aggiudicazione della gara e del contratto d'appalto in proprio favore;

che l'art. 32 comma 11 del D.lgs. 50/16 s.m.i. testualmente recita: "Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al

giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare."

che, in data 26/10/2017, non potendo pertanto stipulare il contratto oggetto di gara, nelle more dell'emissione del provvedimento di merito da parte del TAR- così come riportato nel suindicato articolo 32 del Codice dei Contratti-, si disponeva di prorogare in autotutela il contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato sottoscritto con la Tempor SpA, in scadenza il 31/10/2017, agli stessi patti e condizioni, al 30/11/2017 , o almeno fino alla notifica del provvedimento da parte del TAR Lazio, poiché l'oggetto di gara è servizio essenziale che non può essere sospeso;

che in data 21/11/2017 è stata emessa Sentenza del TAR N. 11539/2017 REG.PROV.COLL. N. 10314/2017 REG.RIC., la quale annullava l'aggiudicazione disposta a favore della Synergie con determinazione del 29 Settembre 2017 e gli atti ad essa presupposti strettamente inerenti l'iter procedimentale ripreso dal momento della fase di valutazione dell'anomalia, così come imposto dalla sentenza n. 9119 del 2017 *"con assorbimento delle ulteriori censure formulate, precisando, in aggiunta, che, per l'effetto, la Commissione di gara dovrà, pertanto nuovamente riprendere l'iter in questione nei medesimi termini in precedenza statuiti"* ;

che la Stazione Appaltante, al fine di verificare il percorso amministrativo da intraprendere e in attesa delle valutazioni del RUP e della Commissione a seguito dell'emissione della Sentenza del 21/11/2017, disponeva di prorogare in autotutela il contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato sottoscritto con la Tempor SpA, in scadenza il 30/11/2017, agli stessi patti e condizioni, al 31/01/2018.

Che in data 15/01/2018 veniva notificato ricorso in appello al Consiglio di Stato con istanza di sospensione cautelare, mediante il quale la Synergie SpA richiedeva l'annullamento previa sospensione cautelare ex 98 c.p.a. della sentenza del TAR Lazio Roma n. 11539/2017 e l'integrale rigetto dell'avversario ricorso in primo grado;

che pertanto, la Stazione Appaltante, ritenendo necessario attendere l'esito del suddetto ricorso al Consiglio di Stato per poter procedere alla stipula del contratto oggetto di gara , disponeva di prorogare in autotutela il contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato sottoscritto con la Tempor SpA, in scadenza il 31/01/2018, agli stessi patti e condizioni, al 28/02/2018 .

Che con nota del 08/02/2018 l'Avvocatura del Comune di Velletri comunicava che l'udienza di Camera di Consiglio veniva fissata al 01/03/2018.

Che pertanto la Volsca Ambiente e Servizi alla scadenza della proroga fissata al 28/02/2018 non potendo stipulare il contratto oggetto di gara, disponeva di prorogare in autotutela il contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato sottoscritto con la Tempor SpA, in scadenza il 28/02/2018, agli stessi patti e condizioni, al 31/03/2018.

Che in data 28/02/2018, via pec, l'Avv. Balestrieri, legale della Synergie SpA, inviava nota alla Volsca Ambiente e Servizi Spa (parte integrante del presente atto), con la quale comunicava che la Camera di Consiglio per la trattazione della domanda cautelare pedissequa all'appello risultava fissata in data 01.03.2018, mentre il giudizio di merito in data 07.06.2018 e che a fronte di una così ravvicinata celebrazione dell'udienza di merito, la Synergie avrebbe rinunciato alla tutela cautelare.

Che, in data 19/03/2018, l'Avvocatura del Comune di Velletri ha trasmesso l'Ordinanza n. 947/18 depositata in data 02/03/2018 (parte integrante del presente atto), nella quale il Consiglio di Stato dà atto della rinuncia dell'istanza cautelare da parte della Synergie SpA, con la riserva di riproposizione nell'eventualità della sopravvenienza di un periculum in mora.

Che, pertanto, preso atto di quanto sopra, ai fini della sottoscrizione del contratto, la Volsca Ambiente e Servizi SpA ritiene opportuno attendere l'esito dell'udienza di merito fissata al 07.06.2018.

Tutto ciò premesso e considerato

Nelle more della definizione del suddetto ricorso in appello al Consiglio di Stato, non potendo sospendere il servizio, in quanto rientrante nei servizi essenziali di interesse pubblico, si dispone di prorogare in autotutela il contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato, sottoscritto con la Tempor SpA, in scadenza il 31/03/2018, agli stessi patti e condizioni, al 30/06/2018.

Si da altresì mandato all'Ufficio del Personale di predisporre tutti gli atti di competenza.

Si da atto che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di trasparenza del D.Lgs. 33/2013 s.m.i..

Velletri

27 MAR 2018

Volsca Ambiente e Servizi SpA
Amministratore Delegato
Mauro Midei

